

Eccessivo lavoro e dimissioni per giusta causa

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18429 del 18 Settembre 2015, ha determinato la legittimità e la fondatezza delle dimissioni rassegnate dal lavoratore per giusta causa, con la motivazione dell'assoggettamento a ritmi di lavoro improponibili.

.....

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha dichiarato la legittimità della decisione dei giudici del merito che definivano valido motivo di dimissioni per giusta causa l'eccessivo carico di lavoro richiesto ad un lavoratore, costretto ad effettuare straordinari e sobbarcarsi il lavoro di altri colleghi.

Il fatto

La controversia nasceva dal ricorso in appello presentato da una società contro la sentenza emessa dal tribunale di prime cure, il quale aveva emesso una sentenza favorevole ad un lavoratore che si era dimesso a causa di ritmi di lavoro insostenibili. I giudici del riesame, conformemente al giudizio già espresso dal primo giudice in ordine al riconoscimento della giustificatezza delle dimissioni, confermavano la sentenza di primo grado, condannando la datrice di lavoro al pagamento in favore del dipendente di una somma a titolo di differenze retributive e TFR, nonché alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, ritenendo giustificate le dimissioni per giusta causa.

La società presentava quindi ricorso per la cassazione della sentenza, lamentando, per quanto qui di interesse, omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla giusta causa di dimissioni presentate dal lavoratore.

La decisione

La Corte di Cassazione respingeva il ricorso.

I Giudici Supremi, esaminando la questione nel dettaglio della sentenza dei giudici del merito, riassumevano che essi avevano correttamente e congruamente motivato il proprio giudizio, laddove avevano riconosciuto la giustificatezza delle dimissioni che il dipendente aveva rassegnato, essendo egli ormai esasperato dai ritmi di lavoro insostenibili cui la società lo sottoponeva e che gli avevano addirittura causato conseguenze alla salute, sfociate in una sindrome ansiosa da stress per iperattività

lavorativa. Ciò era anche provato dal certificato medico del servizio di medicina fiscale e legale prodotto in giudizio e la mole di lavoro denunciata peraltro, proseguivano i giudici, risultava agli atti oltre che dal carteggio relativo alle dimissioni, anche dai prospetti riepilogativi del lavoro svolto dal ricorrente e dai fogli presenze.

Il giudizio del merito , essendo come detto posto su motivazioni congrue , si sottraeva quindi a censure di legittimità.

Il ricorso pertanto veniva respinto.

In definitiva

Se l'azienda richiede un impegno lavorativo troppo gravoso , che implica ritmi di lavoro insostenibili dal dipendente , egli può validamente presentare le dimissioni per giusta causa , motivazione importante in quanto permette di ottenere la disoccupazione e l'eventuale risarcimento del danno da parte del datore di lavoro.

Il presupposto necessario è ovviamente quello per cui il lavoratore deve dimostrare di aver subito un danno effettivo, aver contratto una patologia o una sindrome ansiosa da stress per iperattività lavorativa, possibilmente certificata da un servizio di medicina legale e fiscale.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)